

ATTO N. DD 299

DEL 26/01/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 21

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. integrata con la procedura di VAS di competenza comunale, relativa al progetto di coltivazione di nuova cava di argilla sita in località San Giacomo del Comune San Giorgio Canavese.

Comune: San Giorgio Canavese

Proponente: Piemonte Scavi S.r.l.

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premesso che:

- In data 03/10/2025 (prot. CM. TO n. 170725) la Ditta **Piemonte scavi S.r.l.** ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di **“coltivazione di nuova cava di argilla sita in località San Giacomo del Comune San Giorgio Canavese”**; La Ditta in oggetto successivamente ha inviato gli elaborati di completamento in data 28/10/2025 (prot. CM. TO n.187990).
- Il progetto prevede l'apertura di una nuova cava per estrazione di argilla in località denominata “San Giacomo” nel Comune di San Giorgio C.se (TO), rientrante nella categoria progettuale n. B.8.i2 dell'**Allegato B alla L.R. n. 13/2023**: *“cave e torbiere fino a 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1 e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette né in siti della Rete Natura 2000”*.
- Con nota prot. CM n.190000 del 30/10/2025 è stata trasmessa per via telematica ai soggetti interessati la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; la documentazione relativa al progetto in oggetto è stata quindi pubblicata sul sito web dell'Ente e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nella comunicazione di cui sopra è stata data evidenza dell'integrazione della procedura di verifica di VIA con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale, secondo quanto previsto dalla LR 23/2016 e dall' art. 10 del Regolamento Regionale sulle attività estrattive n.11/R del 2/10/2017.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell' ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
- In data 20/11/2025 si è tenuto un sopralluogo istruttorio sul sito di cava.
- Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza i seguenti pareri:
 1. nota prot. CM n. 00210186 del 04/12/2025 dell' Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo

VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino .

2. nota prot. CM n. 00206154 del 26/11/2025 della Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.
3. nota prot. CM n. 00210186 del 04/12/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione Viabilità 1.
4. Parere unico regionale trasmesso con nota prot. CM 00209609 del 03/12/2025 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte.
5. Contributo tecnico dell'ARPA trasmesso con nota prot. CM n. 00215193 del 12/12/2025.
6. Determinazione del Comune di San Giorgio C.se n.2 del 09/01/2026 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS).

Rilevato che:

La società Piemonte Scavi s.r.l. intende richiedere, per la durata di 5 anni, l'autorizzazione alla coltivazione di una cava di argilla in loc. "San Giacomo" nel Comune di San Giorgio Canavese (TO) in un sito ubicato in prossimità del confine con i limitrofi Comuni di San Giusto e di Foglizzo.

In prossimità dei terreni di cava, sul margine occidentale, è presente la S.P. n. 82 Foglizzo Montalenghe.

Per l'accesso al cantiere di cava, è previsto che i mezzi provenienti dalla S.P. n. 82 svoltino nella strada locale asservita all'impianto fotovoltaico realizzato a sud dei terreni di cava, raggiunta l'estremità sud – orientale dell'impianto fotovoltaico, la strada piega verso nord, dando accesso all'area, posta a est dei terreni di cava; tale strada verrà prolungata in direzione dei terreni di cava.

L'area interessata dalla coltivazione mineraria presenta un'estensione complessiva di circa 47.000 m² ed è costituita da due appezzamenti semi rettangolari separati dalla strada campestre, tutti ricadenti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese (TO)

La volumetria coltivabile netta risulta dell'ordine di circa 156.700 m³, dovendo lasciare in posto parte del materiale costituente le scarpate laterali che delimiteranno la fossa di scavo dai terreni limitrofi.

La coltivazione di cava verrà condotta secondo un metodo di scavo per "strisce" parallele larghe dai 10 m ai 15 m, con un ribassamento massimo di circa 4 metri; la coltivazione prenderà avvio dal lato orientale della cava per avanzare verso ovest, cioè verso al rilevato della S.P. n. 82, che corre al lato occidentale dell'area di cava. Contestualmente all'avanzamento degli scavi estrattivi da est verso ovest, si procederà gradualmente al rimodellamento morfologico dell'area di cava, mediante il riporto di un idoneo spessore di materiale inerte, sotto forma di terre e rocce da scavo gestite in regime di sottoprodotto.

Al termine delle operazioni di ritombamento la destinazione finale prevista per l'area è un recupero con finalità agrarie, destinando l'area di cava a prato permanente.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. aspetti amministrativi/autorizzativi:

ai fini della realizzazione del progetto, è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*"; in particolare la documentazione progettuale dovrà essere redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall'allegato D4 del sopra citato regolamento.

2. aspetti pianificatori

L'area estrattiva oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA, **non risulta inserita nel PRAE** approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 122 – 20649 del 30 Settembre 2025, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 16/10/2025.

La cava in oggetto, essendo stata presentata in data precedente all'entrata in vigore del PRAE (31/10/2025), è normata dalle disposizioni della Legge regionale n. 23/2016 del 17 novembre 2016, in particolare dall'art. 43 – "Disposizioni transitorie" commi 5 e 6, in base ai quali:

"5. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge.

6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29”.

Da un punto di vista urbanistico, il vigente P.R.G.C. del Comune di San Giorgio C.se risulta classificare la porzione occidentale dell'area di intervento tra le “Aree destinate ad uso agricolo” (“A”), mentre per la porzione sud – orientale dell'area medesima attesta la pregressa destinazione estrattiva dei terreni in esame, attribuendogli cartograficamente la destinazione di “Area estrattiva” (“AE”), art. 39 delle Norme di Attuazione. La Variante proposta prevede di inserire all'art. 39 delle NTA una norma finalizzata a regolamentare l'esercizio e la gestione delle cave rientranti nella tipologia delle attività estrattive temporanee in aree agricole.

Il progetto di coltivazione in esame, ricade nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 23/2016 e pertanto, in ottemperanza all'art. 8 della medesima legge regionale e del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017, richiede l'attivazione di una variante urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Inoltre ai sensi della normativa sopra citata, poiché l'istanza in oggetto, come sopra specificato, concerne la richiesta di una nuova autorizzazione di cava che necessita di una variante urbanistica al PRGC, deve essere espletata la fase di verifica della procedura di VAS,

La procedura di verifica di VAS e la competenza urbanistica sulla variante al PRGC risultano in capo al Comune di San Giorgio Canavese, come riportato all'art. 10 del Regolamento Regionale sopra citato. L'avvio delle procedure di verifica di VIA e VAS è stato coordinato all'interno della presente fase di verifica di VIA.

Per quanto riguarda la variante urbanistica, gli elaborati completi dovranno essere presentati in conformità all'iter delineato della L.R. 23/2016 e smi e dal regolamento sopra citato.

Nel Parere di competenza sulla Proposta di Variante al PRGC vigente, trasmesso al Comune di San Giorgio con la nota prot. CM n. 00210186 del 04/12/2025, la Città metropolitana, in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS.

A conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, il Comune, autorità Competente, con Determinazione n.2 del 09/01/2026, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha disposto l'esclusione dalla VAS della Variante urbanistica al PRGC.

3. aspetti progettuali e ambientali

Progetto di coltivazione e Recupero ambientale

- Negli elaborati presentati non è stata descritta la modalità di gestione delle acque meteoriche: trattandosi di una cava di argilla anche modeste precipitazioni potrebbero dare origine a ruscellamenti e ristagni che potrebbero essere potenzialmente contaminate dai mezzi di cantiere. Nel progetto definitivo occorre che vengano descritte le modalità di raccolta, gestione, eventuale trattamento e smaltimento e/o riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici interessate dai lavori di coltivazione di cava, indicandone gli eventuali recettori finali .
- Compatibilmente con le esigenze tecnico-operative della coltivazione, la coltivazione dovrà essere suddivisa in lotti, al fine di garantire la sequenzialità delle operazioni di scavo e di recupero ambientale; dovranno essere prodotte delle planimetrie di dettaglio che indichino le modalità di avanzamento della coltivazione nei lotti, la viabilità di accesso alla cava e quella di servizio interna alla cava, le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di provenienza esterna, le aree di stoccaggio del terreno di scopertura, il sistema di regimazione delle acque interne alla cava, eventuali canali irrigui che dovranno essere deviati:

- Si ricorda che per motivi di sicurezza le strade interne alla cava potranno essere percorse esclusivamente dai mezzi destinati all'attività estrattiva; pertanto, eventuali strade utilizzate dai proprietari dei fondi o dagli aventi diritto dovranno essere deviate esternamente al perimetro di cava.

Recupero del terreno vegetale.

Il progetto presentato prevede di effettuare lo scotico del terreno vegetale per una profondità di 30 cm e di recuperarlo in sito contestualmente al proseguimento dell'attività estrattiva per il recupero dell'area di cava come prato permanente.

Si rileva che verrà recuperato solamente il primo strato di terreno vegetale (topsoil), mentre il secondo strato (subsoil) è stato computato tra il materiale estraibile e non sono previste azioni di recupero. Si evidenzia che, benché rispetto al topsoil tale strato abbia un contenuto inferiore di sostanza organica che tende a ridursi con l'aumentare della profondità, tuttavia il subsoil rappresenta una porzione di suolo che esplica funzioni ecosistemiche importanti tra le quali si riconosce la capacità di trattenere la risorsa idrica indispensabile per la crescita delle piante, di filtrare le acque e di fornire supporto per la crescita delle radici; pertanto questa frazione del suolo dovrebbe essere salvaguardata. A tale proposito l'art. 19 delle NdA del PRAE – Stralcio I e III comparto, dispone che “[...] *prima della coltivazione della cava è necessario individuare le porzioni di topsoil e subsoil utili per le radici delle piante (normalmente fino ad un massimo di 80-100 cm) attraverso una preventiva caratterizzazione pedologica rappresenta. [...] In base alle risultanze della caratterizzazione pedologica durante la coltivazione la quota utile di suolo per le radici delle piante deve essere conservata temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzata, al termine della coltivazione secondo le previsioni progettuali e, di norma, secondo gli spessori e l'ordine del subsoil (in basso) e topsoil (in alto) ai fini del riassetto ambientale della cava stessa [...].*”

Si raccomanda pertanto che in sede di progettazione dell'attività estrattiva, vengano effettuati gli approfondimenti necessari ad individuare lo spessore delle porzioni di topsoil e di subsoil da conservare e recuperare.

Dalla documentazione trasmessa si rileva inoltre che l'altezza prevista dei cumuli di topsoil sarà di circa 2-2,5 m. Prendendo a riferimento quanto disposto all'art. 19 delle NdA del PRAE – stralcio I e III comparto, nonché le indicazioni contenute in alcune pubblicazioni specifiche in materia, si segnala in particolare che il deposito di materiale derivante dallo strato superiore del suolo non dovrebbe superare l'altezza di 1,5 - 2 m in relazione alla granulometria del suolo e al rischio di compattamento. Altezze dei cumuli maggiori rischiano di creare situazioni di compattazione eccessiva del terreno tale da impedire agli strati più interni del cumulo di ricevere il corretto apporto aerobico necessario a preservarne la fertilità.

Mitigazioni paesaggistiche e ambientali

Si ritiene opportuno prevedere una mitigazione paesaggistica e ambientale, realizzando una cortina continua di essenze arboree e arbustive pluri-specifiche sul margine prospiciente la Strada Provinciale e le aree agricole limitrofe, in continuità con la fascia arborea già presente, compatibilmente con le disposizioni normative dettate dal Codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione in tema di fasce di rispetto e di aree di visibilità e previo giudizio positivo dell'ente proprietario della strada (fare riferimento alla Direzione Viabilità 1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti di questa Città metropolitana); devono essere impiegate specie autoctone che garantiscano un'ideale persistenza dell'apparato fogliare, con tassativo divieto delle essenze inserite nelle blacklist regionali.

Si richiede inoltre che in fase di recupero venga mantenuta tale fascia in modo che la stessa, in continuità e connessione con le formazioni esistenti, possa costituire un luogo privilegiato per ospitare la fauna e per la creazione di biodiversità

Ritombamento

Per il ritombamento dello scavo di cava verranno utilizzati essenzialmente materiali terrosi di sbancamento, derivanti dall'effettuazione di scavi per opere edilizie o stradali.

La gestione delle “terre da scavo” nell’ambito di tali lavori dovrà essere condotta secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R - Regolamento regionale recante: *“Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell’articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*, nonché alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, paragrafo n. 2 *“Attività estrattive e recuperi ambientali”*, in quanto il Comune di San Giorgio Canavese ricade nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi;

Aspetti geologici

L’area ricade in classe I di pericolosità geomorfologica nella apposita tavola del PRGC di San Giorgio C.se. Nel proseguimento dell’iter autorizzativo, si dovrà predisporre una relazione geotecnica a firma di tecnico abilitato, che si incentri sulla verifica di stabilità delle scarpate di escavazione previste.

Viabilità

- Negli elaborati presentati non è stato quantificato il traffico indotto connesso all’esercizio dell’attività di cava, che determinerebbe potenziali impatti sia sulla viabilità della zona sia sulla qualità dell’aria; pertanto nel progetto definitivo ex LR 23/16 e smi dovrà essere predisposta apposita relazione sulla viabilità in ingresso e uscita dal sito di cava.
- **Inoltre in merito all’interferenza con accesso da strada vicinale privata al Km. Km. 14+075, lungo il lato destro, nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese, il proponente dovrà approfondire e completare il livello documentale progettuale a recepimento e sulla scorta di quanto evidenziato nel parere della direzione Viabilità 1 della Città metropolitana Prot. CM n. 00210186 del 04/12/2025, allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale**

Acque sotterranee

Considerando il tipo di intervento in progetto e la massima profondità di scavo prevista rispetto alla conformazione preesistente del sito, tenuto conto che nell’area in indagine la falda dovrebbe avere una soggiacenza di circa 15 m, non si dovrebbero verificare interferenze dirette degli scavi con la falda acquifera né dovrebbero aversi problemi di contaminazione delle acque sotterranee.

Gestione scarichi

L’Ufficio Scarichi della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera di questa Città metropolitana segnala che qualora vi fossero scarichi derivanti dall’attività estrattiva, come ad esempio dal lavaggio dell’inerte di cava, e/o scarichi di natura domestica derivanti dalla presenza dei servizi igienici, tali scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, qualora si dovessero avviare attività di gestione rifiuti, dovrà essere presentata istanza per l’approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia.

Inquinamento acustico

L’istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava non è stata corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico né da una verifica di compatibilità acustica, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616.

Oltre a ciò, vista la contestuale variante del PRGC, si evidenzia la necessità di effettuare una valutazione della compatibilità delle nuove destinazioni d’uso previste con l’attuale piano di classificazione acustica comunale.

Entrambi i documenti (verifica di compatibilità e valutazione di impatto acustico) devono necessariamente essere redatti da un tecnico competente in acustica ambientale secondo la normativa vigente e sottoscritti dal proponente.

Le conclusioni sulla compatibilità della nuova destinazione d’uso introdotta dalla variante urbanistica con la

classe acustica assegnata al sito dovranno essere contenute in una specifica relazione tecnica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale, a firma di professionista abilitato di cui all'art. 14, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77.

Qualità dell'aria

Gli impatti sulla qualità dell'aria si svilupperanno nel quinquennio di attività della cava saranno legati soprattutto alla produzione di polveri diffuse; in relazione al funzionamento dei mezzi operativi, alla presenza di scavi aperti, di accumuli temporanei di materiali di scavo e al trasporto dei materiali estratti.

I potenziali recettori individuabili nell'area vasta in esame (a circa 1,5 km di distanza dai confini dell'area estrattiva), essi sono costituiti da cascine o abitazioni isolate; in direzione NW, a partire da circa 1,2 km di distanza dall'area oggetto di studio, è presente il concentrico del Comune di San Giusto Canavese.

Considerate le distanze tra il sito della futura cava e i recettori sensibili, viene ritenuto non significativo l'impatto sulla componente atmosfera, in termini di emissioni polverulente, sui recettori stessi.

Il trasporto del materiale all'esterno del sito, per la commercializzazione, dovrà avvenire mediante l'utilizzo di mezzi provvisti di copertura idonea ad evitare la possibile dispersione di polveri.

All'interno del sito di cava dovrà essere posta particolare attenzione nella gestione del materiale argilloso, in modo da ridurre al minimo le emissioni: altezza di caduta ridotta al minimo possibile durante il caricamento del materiale estratto su automezzo, bagnatura del fronte di scavo, delle piste e dei piazzali ogniqualvolta sia necessario.

Per quanto attiene alla diffusione di polveri connessa al transito dei mezzi, si ritiene che la problematica relativa alle polveri che si producono dall'imbrattamento della viabilità utilizzata possa ritenersi trascurabile per la lontananza dei ricettori ed eventualmente mitigabile con bagnatura periodica della strada a valle dell'innesto con la S.P.

Specie vegetali alloctone invasive

Considerate le finalità degli interventi di recupero ambientale previste, tese a favorire la ricolonizzazione delle aree interferite con cenosi boschive, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio sulle specie esotiche invasive così come definite negli elenchi della DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85 del 2 agosto 2024, da attuare nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam.

Oltre a quanto già previsto, si raccomanda di adottare in modo stringente tutte le misure previste dalle: *"Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"* di cui all' *Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017*.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dei pareri giunti come sopra elencati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto determinare significativi effetti ambientali rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- tutte le prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- qualsiasi modifica sostanziale alle previsioni progettuali e alle condizioni di esclusione riportate nella presente determina, dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dall'analisi della documentazione progettuale presentata e sulla base di quanto riportato in premessa, si ritiene che l'intervento di coltivazione della cava in oggetto, qualora venga realizzato seguendo le corrette

modalità esecutive e nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione presentata, non presenti criticità tali da rendere necessaria la fase di valutazione della procedura di VIA.

Ritenuto pertanto

di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 03/10/2025 ed ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa LR 23/2026 e smi;
- al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e smi e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo "3. aspetti progettuali ambientali" che qui si intende integralmente richiamato.

di prendere atto dei seguenti pareri, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Parere unico regionale trasmesso con nota prot.CM n.00209609 del 03/12/202 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte
- nota prot. CM n. 00210186 del 04/12/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti – Direzione Viabilità 1.
- Determina n. n.2 del 09/01/2026 del Comune di San Giorgio C.se di esclusione dalla VAS

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitano.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti, in atti;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. 13/2023 "nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale...";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob22 -Attività estrattive: autorizzazioni e controlli.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato ***“coltivazione di nuova cava di argilla sita in località San Giacomo”***, previsto in Comune San Giorgio C.se presentato in data 03/10/2025 dalla Ditta **Piemonte scavi S.r.l.**- con sede legale in Crescentino (VC) via Leopardi n.1 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente:

a) all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa ex LR 23/2026 e smi.

b) al completo ed esaustivo approfondimento, nel progetto che sarà presentato ex LR 23/2016 e smi e nella variante urbanistica del PRGC, di quanto dettagliato in premessa al paragrafo **"3. aspetti progettuali ambientali"** che qui si intende integralmente richiamato.

2) Di stabilire che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni 5 dalla data di autorizzazione ex LR 23/16 decorsi i quali, in assenza del completamento del progetto, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.

3) Di rammentare che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 03/10/2025 e completata in data 28/10/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.

4) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 *“sistema sanzionatorio”* comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino.

6) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

7) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

*8) **Di disporre** la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente*

*9) **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 26/01/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano



*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) (*)

La data (*) e il protocollo (*) (*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.014.A331T.1380/2025C.3

Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione risorse idriche e tutela
dell'atmosfera
Struttura TA2 - 010 - Cave
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06, relativa al progetto denominato "Cava di argilla sita in località San Giacomo del Comune San Giorgio Canavese", integrata con la procedura di verifica di VAS di competenza comunale. Proponente: Piemonte Scavi S.r.l. Parere regionale.

Con nota prot. 13539 del 03/11/2025 la Città Metropolitana di Torino ha invitato i Soggetti coinvolti nella procedura di Verifica di VIA, ognuno per gli aspetti di propria competenza, ad esprimersi in merito alla necessità di assoggettare o meno il progetto alla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Dopo aver visionato la documentazione progettuale, a titolo collaborativo si evidenzia che:

- gli elaborati progettuali inerenti alle procedure di riempimento dello scavo dovranno riferirsi al Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R - Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive", nonché alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, paragrafo n. 2 "Attività estrattive e recuperi ambientali", in quanto il Comune di San Giorgio Canavese ricade nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- compatibilmente con le esigenze tecnico-operative della coltivazione, sarebbe auspicabile che l'area di cava venisse suddivisa in lotti, al fine di garantire la sequenzialità delle operazioni di scavo e di recupero ambientale;
- dovranno essere prodotte delle planimetrie di dettaglio che indichino le modalità di avanzamento della coltivazione, la viabilità di accesso alla cava e quella di servizio interna alla cava, le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di provenienza esterna, le aree di stoccaggio del terreno di scopertura, il sistema di regimazione delle acque interne alla cava, eventuali canali irrigui che dovranno essere deviati;
- si ricorda che per motivi di sicurezza le strade interne alla cava potranno essere percorse esclusivamente dai mezzi destinati all'attività estrattiva; pertanto, eventuali strade utilizzate



*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

dai proprietari dei fondi o dagli aventi diritto dovranno essere deviate esternamente al perimetro di cava.

Tutto ciò premesso, si ritiene che gli elementi sopra esposti possano essere efficacemente trattati in sede di procedura autorizzativa ex l.r. 23/2016 e che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Elena BERNARDELLI

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Referente:
Geol. Claudia Rostagno
Tel. 011/432.2599
Mail: claudia.rostagno@regione.piemonte.it



Prot. n. (*)

Data (*)

(*) Numero di protocollo e data presenti
nel file .xml di segnatura informatica

Invio interno

Strutt. mittente UC1

Strutt. destinataria TAO

Pratica n. 113814

Spett.le

Città metropolitana di Torino

Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Valutazioni Ambientali - Nucleo Vas e VIA

c.a. Direttore Ing. Claudio COFFANO

[trasmissione via Doqui](#)

c.a. Responsabile del Procedimento

Ing. Irene BOTTINO

irene.bottino@cittametropolitana.torino.it

E, p.c. COMUNE di SAN GIORGIO CANAVESE

sangiorgiocanavese@pcert.it

Dipartimento Viabilità e Trasporti

Direzione Viabilità 1

Responsabile Coordinamento Uffici Specialistici

giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it

Responsabile U.O. 2

giuseppe.vaccarone@cittametropolitana.torino.it

Referente Concessioni Stradali

sebastien.lo_sardo@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale n. 82 di Montalenghe (cod. p082).

Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'Art. 19 D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa a progetto "Cava di argilla sita in località San Giacomo del Comune San Giorgio Canavese", integrata con procedura di verifica VAS di competenza comunale.

Proponente: Piemonte Scavi S.r.l.

Interferenza con accesso da strada vicinale privata al Km. Km. 14+075, lungo il lato destro, nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese (To).

Parere.

A riscontro della **comunicazione di pubblicazione della documentazione, avvio del procedimento e convocazione di Conferenza dei Servizi** in modalità asincrona con nota **prot. 190000 del 30.10.2025**;

Visto il D.lgs. 285 del 30.4.1992 (*Nuovo Codice della Strada*) nonché il D.P.R. 495 del 16.12.1992 (*Regolamento di esecuzione*) e loro s.m.i.;

Richiamate le norme ed i regolamenti complementari di interesse stradale, tra le quali i DD.MM. del 5.11.2001, protocollo 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e del 19.4.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";

Visto il Regolamento "Organizzazione e svolgimento delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali" (D.C.P. 64-510617/04 del 1.3.2005), esecutivo ai sensi di legge;

in merito al procedimento integrato si coglie l'occasione per formulare considerazioni e riferimenti per valutare il progetto sotto il profilo stradale e poter definire le prescrizioni di natura tecnica e normativa necessarie per l'espressione positiva finale per quanto di competenza della scrivente Direzione.

Si invita quindi il proponente ad approfondire e completare il livello documentale progettuale a recepimento e sulla scorta di quanto di seguito evidenziato.

1. **Sezioni trasversali significative**, in corrispondenza dell'accesso e delle immediate vicinanze su aree impegnate dalle manovre veicolari dei mezzi dell'attività, in scala min. 1/20, debitamente quotate e con vestizione di sede stradale, pertinenze e sistemazioni finitime (tra le quali confinamenti, rilevati, cunette e relativi conferimenti e quant'altro di interesse sia in stato esistente che a progetto).
2. Indicazione di **recinzioni od opere di confinamento**, le quali potranno essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti, esternamente alla proprietà stradale, per la delimitazione delle aree, con altezza $\leq$ m. 2,00 e alla distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale, verificate all'azione del vento. Ogni opera dovrà essere distanziata per assicurare un futuro adeguamento della piattaforma stradale (carreggiata, banchine e pertinenze) secondo lo **schema di Categoria C Extraurbana secondaria con Soluzione base 2 corsie / C1**, perlomeno dalla mezzzeria dell'attuale tracciato.
3. **Sistemazione ed organizzazione dell'accessibilità all'attività** (considerato che l'accesso è previsto entro strada di tipologia vicinali private come desumibile da estratto di mappa catastale - formata "*ex collatione privatorum agrorum*" e quindi di proprietà dei conferenti - si caratterizza per indicare la qualità della strada di proprietà privata soggetta a pubblico transito ma, stando alle verifiche condotte, non corrispondente ad atto autorizzativo in materia stradale):
 - la tratta entro la quale viene proposta l'attività è interessata dalla programmazione di una nuova rotatoria al Km. 13+300, dalla sistemazione di intersezione stradale al Km. 13+825 lungo il lato destro (Prat. 109204) e che appunto l'accesso da strada vicinale privata al Km. 14+075 lungo il lato destro si pone dirimpetto ad accesso di attività di trasporti e logistica;
 - a valle del tracciato stradale in esame intorno al Km. 12+400 da PTC2 e PTGM (Int. 8-6) è prevista una nuova bretella quale infrastruttura viaria di strumento di pianificazione territoriale di area vasta, quale collegamento tra p082 e p040;
 - data la presenza appunto dell'accesso ad attività di trasporti repertoriato tra i Km. 14+069 - 14+086, sul lato sinistro, con Determinazione Dirigenziale prot. 86/64485 del 16.9.2003 (Pratica 58704), per la gestione dei flussi di entrambi gli insediamenti frontistanti occorre prevedere un intervento di sistemazione consono alle esigenze di salvaguardia della circolazione e risoluzione delle interferenze dalle aree laterali da parte dei mezzi pesanti;
 - al riguardo - per quanta concerne l'interferenza con i nodi viari adiacenti - la distanza minima da rispettare in linea generale in campo extraurbano è pari ad un distanziamento minimo di 500 m. tra intersezioni contigue, comunque in funzione di tipologia di crocevia e dovendosi considerare interferente anche una parziale sovrapposizione della segnaletica di preavviso, quindi, temperando l'impatto viabile costituito dal collegamento con la ditta sul lato opposto (che verrà interessata con separata comunicazione dagli Uffici), si dovrà definire un progetto per la realizzazione di una rotatoria conformata nel rispetto del D.M. 19.4.2006, *p.to 4.5 Intersezioni a rotatoria* e in particolare § 4.5.3 *Geometria delle rotatorie ed angoli di deflessione* e 4.6, 7.1 *Distanza di visibilità* tra cui la Figura 12 Campi di visibilità in incrocio a rotatoria.

Quanto sopra determinando la potenziale incidenza delle aziende su descritte sull'attuale traffico lungo la p082 per le opportune valutazioni prestazionali della tratta, con dettagli e specifiche dei **flussi di traffico, quantitativi, orari e direzioni prevalenti, sia attuali che in incremento (in ragione della cava proposta) nelle condizioni più gravose con studio viabilistico** espresso in conclusione sotto forma analitica e tabellare, sviluppando con riferimenti specifici e puntuali ai **Livelli di Servizio e Portata di Servizio (ndr. "capacità")** pre e post intervento delle infrastrutture stradali (cfr. DM protocollo n. 6792 del 5.11.2011 "*Norme Funzionali e geometriche per la Costruzione delle Strade*", riff. 3.4.4, 3.4.5 e sgg. specifiche).

Contestualmente il Comune dovrà coordinare una soluzione che preveda idonei collegamenti sulla nuova rotatoria attraverso la via campestre per i lotti interni di attività analoghe od agricole, di interconnessione per ottimizzare la confluenza su tracciato principale (per il tramite del reticolo secondario di strade vicinali od agrarie interne esistenti).

4. **Deposito materiali.**

- a) per la disciplina in merito alle fasce di rispetto, esternamente alla perimetrazione dei centri abitati trovano applicazione le norme previgenti al Codice della Strada, non essendo definiti gli adempimenti indicati nell'art. 234 comma 5 D.lgs. 285 del 30.4.1992 e s.m.i.;
- b) la norma di riferimento può essere desunta per assimilazione nell'ordine dal R.D. 1740 del 8.12.1933 (per le parti non abrogate dall'art. 145 del D.P.R. 393 del 15.6.1959), D.M. 1.4.1968, Legge Regione Piemonte del 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e dagli Artt. 16 Cod. Str. e 26 del Regolamento di esecuzione, nonché eventualmente dallo Strumento Urbanistico locale;
- c) la fascia di rispetto parte dal ciglio stradale e convenzionalmente ha profondità di m. 10,00 (da intendersi appunto, come definito ed inoltre per quanto normato in materia dal menzionato D.M. 1.4.1968, n. 1404, a partire dal confine di proprietà demaniale comprese le pertinenze);
- d) per le escavazioni ci si riferisce all'Art. 26, 1 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. purché non si generino cedimenti di corpo stradale o sue pertinenze,
per quanto innanzi espresso, da norma, ogni accumulo - ancorché provvisorio - dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni generali:

- 4.1 Esecuzione opere in modo da evitare che materiale di riporto si riversino in fossi, pertinenze o sede stradale e che le acque superficiali e di disgelo non si riversino sulla carreggiata, secondo norma e buona regola dell'arte nell'eseguire i rilevati (gradonati o meno);
- 4.2 Svolgimento dei lavori interamente svolti all'interno delle zone delimitate; per effetto di esecuzione, esercizio e manutenzione di quanto autorizzato non si dovrà, per nessun motivo, ingombrare strada e pertinenze con materiali di alcun genere.
- 4.3 Recinzioni provvisorie potranno essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti, esternamente al confine stradale, con l'intera struttura di delimitazione di tipo fisso chiuso con tamponamento verticale colorato rosso o arancione e di altezza $\geq$ m. 2,00 a distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale, verificate all'azione del vento.

5. **Ulteriori prescrizioni.**

In riferimento all'attività proposta e per l'intero percorso dei mezzi impiegati per l'attività, al fine di evitare trasmissioni di vibrazioni dovute ai carichi dei mezzi dell'attività su ponti, in occasione del transito in centri urbani e borgate - specialmente in prossimità di strade con ridotti o particolarmente deteriorati strati di fondazione tipici soprattutto di viabilità secondarie in zone montane - e prevenire quindi l'insorgere di danni strutturali oltre che alla viabilità anche ai limitrofi fabbricati.

Resta inteso che, per tali casi, nell'eventualità di autorizzazione, dovrà essere assicurata costante condizione di pulizia dei tratti di strada o zone di intersezione, evitando di disperdere materiale o insudiciare il manto stradale, mediante un **piano di spazzamento meccanizzato** all'uopo predisposto, **ricognizione periodica e sistematica di pavimentazioni e sottofondi, con programmazione di interventi manutentivi** anche di tipo strutturale che si rendessero necessari.

Il presente pronunciamento non costituisce autorizzazione all'esecuzione di lavori in riferimento all'Art. 26 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.; il nulla-osta di spettanza nell'ambito dell'autorizzazione integrata potrà essere rilasciato all'acquisizione delle integrazioni e alla loro piena e contestuale accettazione, in ogni caso al completamento progettuale esecutivo che recepisca le esigenze esposte, alla precisazione degli aspetti tecnici e amministrativi del caso (ivi compresa la quantificazione di eventuali garanzie da prestarsi).

Restando a completa disposizione si porgono distinti saluti.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica: Geom. Daniele CALAVITA.

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni presso Direzione Viabilità e Trasporti

tel. 011-8616052, mail ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it

p.e.c. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

IL DIRIGENTE

della DIREZIONE VIABILITÀ 1

dott. Ing. Matteo TIZZANI

(documento sottoscritto digitalmente)

Partenza: AOO CMTO, N. Prot. 00210186 del 04/12/2025

dc

Partenza: AOO CMTO, N. Prot. 00210186 del 04/12/2025

DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI

Direzione Viabilità 1 / Ufficio Tecnico Concessioni Stradali

C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino mail ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

p.e.c. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 2
del
09/01/2026**

OGGETTO:

VARIANTE AL PRGC AI SENSI DELLA L.R. 23/2016 E DEL D.P.G.R. 11/R del 02/10/2017 PER LA COLTIVAZIONE DI NUOVA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' FORNACE - PROPONENTE: PIEMONTE SCAVI SRL – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

OGGETTO:	VARIANTE AL PRGC AI SENSI DELLA L.R. 23/2016 E DEL D.P.G.R. 11/R del 02/10/2017 PER LA COLTIVAZIONE DI NUOVA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' FORNACE - PROPONENTE: PIEMONTE SCAVI SRL – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2025, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la deliberazione n. 42 del 18/12/2025, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, Parte Seconda *«Procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'A.I.A.»*;
- la LR 56/77 *"Tutela ed uso del suolo"*;
- la LR 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"*;
- la DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 80/2015 del 11/06/2015 con la quale è stato istituito l'organo tecnico comunale e sono stati nominati i suoi componenti;

Premesso che con nota prot. n. 190000/2025 del 30/10/2025 l'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS, VIA e VINCA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino ha avviato la procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riguardante il progetto di coltivazione nuova cava di argilla in località San Giacomo nel Comune di San Giorgio Canavese (proponente PIEMONTE SCAVI SRL), in quanto rientrante nella categoria B.8.I2 di cui all'Allegato B alla LR 13/2023;

Considerato che:

- per la realizzazione del suddetto progetto è necessario disporre la variante urbanistica al PRGC vigente ai sensi della LR 23/2016 e del D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017;
- al fine di semplificare le procedure e di non duplicare le valutazioni è stato disposto lo svolgimento integrato della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante urbanistica all'interno della procedura di verifica di VIA, in linea con quanto disposto dalla DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS viene svolta in modalità sequenziale ed è pertanto precedente e propedeutica alla redazione degli elaborati della Variante urbanistica che verrà presentata nella conferenza dei servizi di cui all'art. 29 della L.R. 23/2016 finalizzata all'autorizzazione alla coltivazione della nuova cava;
- il Comune di San Giorgio Canavese riveste i ruoli di autorità procedente per la VAS e di autorità competente per la VAS;
- con delibera della Giunta Comunale n. 80/2015 del 11/06/2015 è stato istituito l'organo tecnico comunale e sono stati nominati i suoi componenti;
- ricorrendo le condizioni recate al punto 1.2 dell'allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, circa l'assenza di almeno due articolazioni cui attribuire le distinte responsabilità procedurali, unico responsabile dei procedimenti urbanistico ed ambientale è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Giorgio Canavese e pertanto con la presente determinazione, nell'assumere il provvedimento finale della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, terrà conto e darà specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS condotta dall'organo tecnico comunale, senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche dello scostamento;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 190000/2025 del 30/10/2025 il responsabile del procedimento della procedura di verifica di VIA della Città metropolitana di Torino ha comunicato l'avvio della procedura di verifica di VIA integrata con la procedura di

- verifica di assoggettabilità a VAS e ha comunicato di aver provveduto a dare pubblica evidenza dell'integrazione delle procedure e di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale la documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
- con la medesima nota è stata convocata conferenza dei servizi in modalità asincrona assegnando agli Enti coinvolti un termine di trenta giorni per l'espressione delle proprie osservazioni;
 - in data 21/11/2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune ed all'Albo Pretorio (pubblicazione n. 850/2025 del 21/11/2025) l'avviso di avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) per la cava di argilla sita in località San Giacomo del Comune San Giorgio Canavese proponente: soc. PIEMONTE SCAVI SRL;
 - in seguito all'esame della suddetta documentazione, sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti con competenza ambientale:
 - o Città metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile - Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS, VIA e VINCA – nota prot. n. 210186/2025 del 04/12/2025 con allegati i contributi:
 - nota prot. n. 203787 del 24/11/2025 della Direzione Viabilità 1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti;
 - nota prot. n. 206154 del 26/11/2025 dell'Unità Specializzata Tutela del Territorio della Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.

Preso atto che in data 08/01/2026 si è riunito l'organo tecnico comunale il quale, dopo aver effettuato un'istruttoria tecnica sui documenti ambientali e sulla base dei pareri pervenuti da parte dei soggetti con competenza ambientale, si è espresso sull'esclusione della Variante urbanistica dalla procedura di VAS, come risulta dal relativo verbale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che non si rende necessario acquisire il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di prendere atto che, circa la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante urbanistica al PRGC vigente per la coltivazione della nuova cava di argilla in località San Giacomo nel Comune di San Giorgio Canavese (proponente PIEMONTE SCAVI SRL) l'Organo tecnico comunale ne ha stabilito l'esclusione sulla scorta delle motivazioni contenute nel relativo verbale della seduta tenutasi in data 08/01/2026 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. di disporre pertanto l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della suddetta variante urbanistica al PRGC vigente.
4. di richiedere al professionista incaricato della redazione della variante urbanistica di recepire nella documentazione della suddetta variante le raccomandazioni e le richieste di approfondimento e correzione contenute nel parere della Città metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile - Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS, VIA e VINCA espresso con nota prot. n. 210186/2025 del 04/12/2025 e nei contributi ad esso allegati
5. di pubblicare, ai fini della trasparenza e della partecipazione di cui al comma 10 dell'articolo 3bis della LR 56/1977, il verbale della seduta dell'Organo tecnico comunale durante la quale è stata decretata l'esclusione dalla verifica di VAS ed il documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio*".
6. di trasmettere copia del presente atto unitamente all'allegato verbale dell'organo tecnico comunale al Responsabile del Procedimento della verifica di VIA di competenza della Città metropolitana di Torino.
7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
8. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il geom. Perino Marco;
9. di dare atto che sul presente atto non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giorgio Canavese, né obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 da parte del sottoscritto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Perino Marco

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

[]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[X]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 09/01/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Dott. Luca Fascio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- [] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data .
- [X] in data 09/01/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Luca Fascio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca FASCIO